



COMUNE DI TRIBANO

Provincia di Padova

REGOLAMENTO EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE FISICHE

Approvato con delibera di C.C. n.31 del 03.08.2020

INDICE

CAPO I FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 – Funzioni dei Comuni in ambito sociale
- Art. 2 – Oggetto del Regolamento
- Art. 3 – Interventi e prestazioni
- Art. 4 – Destinatari

CAPO II ASSISTENZA ECONOMICA

- Art. 5 – Oggetto
- Art. 6 – Finalità degli interventi
- Art. 7 – Requisiti per l'accesso
- Art. 8 - Motivi di esclusione
- Art.9 – Definizione del “minimo vitale”
- Art. 10 – Composizione del “minimo vitale”
- Art. 11 – Accesso agli interventi ed istruttoria
- Art. 12 - Conclusione del procedimento e modalità di erogazione del contributo
- Art. 13 – Integrazione del “minimo vitale” in via continuativa
- Art. 14 – Integrazione del “minimo vitale” in via straordinaria
- Art. 15 – Assistenza in casi particolari
- Art. 16 – Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti
- Art. 17 – Verifica ed eventuale interruzione dell'intervento assistenziale
- Art. 18 – Ricorsi

CAPO III PRESTAZIONI ECONOMICHE INTEGRATIVE DI RETTE PER I SERVIZI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI

- Art. 19 – Oggetto e finalità
- Art. 20 – Ambito di intervento
- Art.21 – Tipologia delle prestazioni economiche
- Art. 22 – Destinatari
- Art. 23 – Cause di esclusione
- Art. 24 – Presentazione dell'istanza di integrazione
- Art. 25 – Procedura e decorrenza
- Art. 26 – Entità della prestazione economica integrativa
- Art. 27 – Revisione annuale della prestazione economica
- Art. 28 – Revisione straordinaria della prestazione economica

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 29 – Verifiche e controlli
- Art. 30 – Azioni di rivalsa e sanzioni per contributi percepiti indebitamente
- Art. 31 – Trattamento dei dati
- Art. 32 – Entrata in vigore

CAPO I

FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Funzioni dei Comuni in ambito sociale

1. Ai sensi della Legge 08 Novembre 2000, n. 328 e del D.P.R. 03 Maggio 2001, il Comune è titolare delle funzioni relative ai Servizi Sociali in ambito locale.
2. Tali funzioni comprendono:
 - La programmazione e la realizzazione dei servizi;
 - L'erogazione dei servizi e delle prestazioni economiche;
 - Le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture erogatrici;
 - La definizione dei parametri per l'individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi.

Art. 2

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Tribano esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale ed economica attribuiti ai Comuni con l'art. 25 D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616, con l'art. 13 D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, con l'art. 132, comma 1, D.Lgs 31 Marzo 1998, n. 112, con l'art. 6 L. 08 Novembre 2000, n. 328, al fine di concorrere all'eliminazione delle situazioni che determinano nell'individuo uno stato di disagio e/o emarginazione.
2. Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

Interventi e prestazioni

1. Allo scopo di consentire che ciascun cittadino possa disporre di risorse economiche che lo aiutino a fronteggiare e superare situazioni di disagio, ovvero prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, in riferimento al principio della pari dignità sociale di tutti gli individui, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, il Comune di Tribano si prefigge di attivare e garantire, con l'eventuale collaborazione e supporto di altri servizi territoriali competenti:
 - a) Un aiuto di natura economica atto a facilitare il raggiungimento del "minimo vitale";
 - b) L'integrazione della retta di ricovero per soggetti anziani e/o disabili;
2. Gli interventi di sostegno economico si dividono in:
 - Contributi economici per l'integrazione del minimo vitale a carattere continuativo;
 - Contributi economici per l'integrazione del minimo vitale straordinari;
3. L'Amministrazione Comunale procede annualmente a stanziare su appositi capitoli di bilancio corrispondenti alle diverse aree di intervento le risorse che intende destinare ai contributi. Con la delibera di approvazione del bilancio viene data evidenza dei suddetti capitoli e dei relativi stanziamenti.

Art. 4

Destinatari

Destinatari degli interventi di cui al presente Regolamento sono singoli cittadini o nuclei familiari, anche con riferimento ad un solo componente di un nucleo familiare in caso di comprovata

separazione de facto dei coniugi, che al momento della presentazione dell'istanza risultino residenti nel territorio comunale e che si trovino in uno stato di disagio socio-economico.

Entro i limiti delle disponibilità finanziarie, secondo quanto previsto dal presente regolamento e secondo i principi di trasparenza e proporzionalità, verrà data comunque priorità a:

- Persone che per età o per inabilità permanente, dovute ad handicap o a malattie, risultano sprovviste di reddito;
- Persone o nuclei familiari temporaneamente sprovvisti di reddito o con reddito insufficiente al proprio sostentamento o privi di occupazione;
- Persone o nuclei familiari con bisogni di carattere eccezionale o contingente;
- Persone in attesa di liquidazioni di prestazioni da parte dell'INPS o da parte di altri Enti Pubblici, oppure in attesa del riconoscimento dell'invalidità civile, che non dispongono di redditi sufficienti per raggiungere il minimo vitale.

CAPO II

ASSISTENZA ECONOMICA

Art. 5

Oggetto

Il presente Regolamento per l'assistenza socio-economica disciplina i criteri di accesso per la gestione e l'erogazione di contributi economici, per dare attuazione all'art. 12 della L. 07 Agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego della risorse destinate alla prevenzione, al superamento e alla riduzione delle condizioni di bisogno di persone singole e famiglie, derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

Art. 6

Finalità degli interventi

1. Gli interventi sono finalizzati alla prevenzione e superamento del disagio e della marginalità sociale, a contrastare la povertà attraverso percorsi personalizzati, condivisi con i destinatari degli interventi, volti al superamento o alla riduzione dello stato di disagio socio-economico, laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.
2. In particolare, in favore delle famiglie con difficoltà temporanee, tale integrazione deve considerarsi un supporto alle difficoltà contingenti in una prospettiva di recupero o reintegrazione sociale.
3. Con gli interventi di sostegno economico si mira a garantire a persone singole e famiglie in stato di bisogno, i mezzi sufficienti per soddisfare le loro esigenze primarie, contrastando l'esclusione sociale, evitando il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale e migliorando il benessere della persona.
4. L'adozione dell'intervento economico è parte di un progetto definito contestualmente tra il Servizio Sociale e il cittadino, volto al superamento della situazione di bisogno. Nello sviluppo dei progetti individualizzati dovranno sempre essere sollecitate, per quanto possibile, la responsabilità individuale e la capacità del singolo di promuovere la propria autonomia.
5. Gli interventi del Regolamento, nei limiti delle disponibilità del Bilancio Comunale approvato dall'Amministrazione Comunale, vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Pertanto essi vanno posti in relazione alle risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà garantendo il principio della trasparenza, anche ai fini della loro quantificazione.

6. Gli interventi economici di assistenza sociale sono uno strumento del “*sistema integrato di interventi e servizi sociali*” così come definito dall’art. 1 della L. 08 Novembre 2000, n. 328.

Art. 7

Requisiti per l’accesso

I requisiti di accesso agli interventi sono i seguenti:

- a) Residenza nel Comune di Tribano;
- b) Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità;
- c) ISEE inferiore alla soglia di accesso definita all’art. 9.

Art. 8

Motivi di esclusione

1. Sono motivo di esclusione dall’erogazione di un contributo le sotto elencate situazioni:
 - L’esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 C.C.) economicamente in grado di provvedere al sostentamento-supporto del congiunto;
 - Il reddito del nucleo o della persona singola superiore, in maniera proporzionale al numero di componenti il nucleo familiare di stabile convivenza, al minimo vitale definito nel presente Regolamento;
 - Il rifiuto di proposte o soluzioni alternative all’assistenza meramente economica da parte del richiedente e che possano rappresentare una possibilità per superare la condizione di disagio, anche solo temporaneamente;
 - La mancata adesione al progetto definito dall’Assistente Sociale e/o inosservanza degli accordi presi;
 - Il tenore di vita, emerso da precisi elementi in fase istruttoria condotta dall’Assistente Sociale, con l’eventuale collaborazione di altri servizi preposti, non coerente con lo stato di bisogno dichiarato, perché superiore.
 - Disponibilità di un patrimonio mobiliare (depositi e conti correnti, bancari e postali; titoli di Stato, obbligazioni, buoni fruttiferi ed assimilati; partecipazioni azionarie in Società italiane ed estere; contratti di assicurazione vita a capitalizzazione) tale da consentire il sostentamento del nucleo familiare.
2. La verifica delle condizioni socio-economiche dei parenti obbligati, di cui al punto 1, viene effettuata dall’Assistente Sociale, per quanto possibile, nell’ambito del rapporto fiduciario con l’utenza, con riserva di richiedere, a cura del Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Tribano, previa informazione all’utente, lo svolgimento di indagini e verifiche ad hoc.

Art. 9

Definizione del “minimo vitale”

1. Per “*minimo vitale*” si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuali e familiari. E’ assunto, quale parametro economico di riferimento, l’importo mensile della pensione minima INPS per i lavoratori dipendenti.
2. Lo stato di bisogno si definisce, in questo contesto, come la condizione di chi si trova al di sotto di tale minimo: il fabbisogno assistenziale si ricava dalla differenza tra il minimo vitale e le entrate economiche del singolo o del nucleo.
3. L’adeguamento del minimo vitale è recepito annualmente da parte della Giunta Comunale con apposita deliberazione.

Art. 10
Composizione del “minimo vitale”

1. Il minimo vitale, comprendente il minimo alimentare e le spese di gestione della vita quotidiana, è determinato dall'importo della pensione al minimo INPS, aumentato in maniera proporzionale relativamente al numero di componenti il nucleo familiare.
2. Non sono comprese nel “*minimo vitale*”, e pertanto dovranno essere opportunamente aggiunte se debitamente documentate, le spese di affitto e/o per il riscaldamento invernale.
3. Nel caso in cui il singolo o nucleo familiare usufruisca di altri servizi erogati dal Comune di Tribano (SAD, pagamento-compartecipazione per rette di ricovero, riduzioni su tariffe mensili, etc.), tali prestazioni verranno opportunamente tenute in considerazione in vista di ulteriori interventi. Pertanto ogni singolo caso che attiene alle fattispecie in questione verrà contestualmente valutato al fine di garantire un'equa distribuzione delle risorse comunale disponibili in bilancio.

Art. 11
Accesso agli interventi ed istruttoria

1. Per accedere agli interventi di sostegno economico il richiedente si rivolge all'Assistente Sociale del Comune di Tribano. Nell'istanza deve essere riportata con completezza e veridicità la situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare, le provvidenze economiche a qualsiasi titolo percepite, nonché le spese per affitto o mutuo sostenute mensilmente. Deve inoltre essere allegata l'Attestazione ISEE in corso di validità e la Dichiarazione sostitutiva o documentazione attestante la situazione economica dell'interessato e del suo nucleo familiare, relativa all'anno in cui viene presentata la richiesta.
2. L'Assistente Sociale provvede all'istruttoria della domanda, analizzando la documentazione prodotta e/o acquisita d'ufficio. Può richiedere, ove necessario alla completezza istruttoria, ulteriore documentazione che definisca il quadro delle entrate e delle spese della famiglia (a titolo esemplificativo: estratti conto, ricevute). L'Assistente Sociale è autorizzato a svolgere indagini a carattere economico e più prettamente sociale, allo scopo di verificare un reale e giustificato stato di indigenza.
3. L'Assistente Sociale procede a tutte le verifiche e a tutti gli approfondimenti ritenuti opportuni ed elabora la proposta motivata di sostegno economico, ovvero l'eventuale diniego. E' l'unico funzionario incaricato di redigere un progetto di intervento.
4. Per i casi in cui viene valutata una capacità lavorativa e/o compartecipativa del richiedente in termini non monetari, qualora lo stesso abbia compiuto la maggiore età e sia normodotato, la proposta di contributo economico viene formulata sulla base di un progetto personalizzato, condiviso con il richiedente e dallo stesso sottoscritto, per il periodo strettamente necessario a risolvere la situazione che ha determinato la presa in carico.
La mancata adesione agli impegni sottoscritti nel progetto determina la sospensione dell'intervento socio-assistenziale.

Art. 12
Conclusione del procedimento e modalità di erogazione del contributo

1. I termini di conclusione del procedimento amministrativo sono stabiliti dalla Legge n. 241/1990.
2. Una volta terminata l'istruttoria, l'Assistente Sociale elabora la proposta motivata di sostegno economico, ovvero l'eventuale diniego, al Responsabile di Servizio, il quale provvederà alla stesura dell'atto necessario all'erogazione del contributo economico.
3. Del provvedimento viene data comunicazione formale al richiedente ai sensi della vigente normativa in materia di procedimenti amministrativi. Nel provvedimento deve essere

richiamato il progetto personalizzato ed ogni indicazione utile a definire l'intervento previsto ovvero le motivazioni del diniego all'intervento richiesto.

4. L'erogazione del contributo assegnato avverrà di norma tramite Tesoreria Comunale. Nel caso venisse ritenuto necessario ed opportuno, potrà essere disposto il pagamento diretto di specifiche spese a favore del beneficiario, come ad esempio bollette insolute, canoni d'affitto, rette d'asilo ecc., anche a mezzo dei soggetti indicati dal progetto concordato con il richiedente.

Art. 13

Integrazione del “minimo vitale” in via continuativa

1. Il contributo di integrazione del reddito al minimo vitale in via continuativa può essere erogato a soggetti singoli e/o nuclei familiari che versano in condizioni socio-economiche disagiate non suscettibili di significativi cambiamenti nel breve-medio periodo, dietro relazione tecnica del competente Assistente Sociale.
2. Il contributo di integrazione del reddito al minimo vitale in via continuativa può essere erogato a persone singole e/o a nuclei familiari che versano in situazione di grave e comprovato disagio sociale dovuto a:
 - Assenza parziale o totale di reddito per giustificato motivo, relativamente al soddisfacimento del minimo vitale;
 - Certificata inabilità lavorativa non suscettibile di modificazioni in soggetti under 65;
 - Grave stato di indigenza in nuclei familiari che presentino minori al proprio interno;
 - Soggetti over 65 la cui condizione socio-sanitaria necessiti di spese non sostenibili con le proprie risorse.
3. Il contributo è proponibile di norma per periodi di durata non superiore a 6 (sei) mesi rinnovabili e comunque relativi ad un solo esercizio finanziario.
4. Indipendentemente dalla durata del contributo concesso, l'Assistente Sociale redigerà trimestralmente, una relazione interna per verificare il perdurare dello stato di difficoltà economica; qualora la situazione familiare abbia subito significativi cambiamenti di riferimento al minimo vitale, con apposita determinazione del Responsabile di Servizio, verrà a cessare l'erogazione mensile del contributo.
5. Nel caso di soggetti in età lavorativa e in piena capacità di svolgere una occupazione, l'erogazione del contributo è vincolata alla sottoscrizione e adesione ad un PAI (Progetto Assistenziale Individualizzato) finalizzato a favorire l'autodeterminazione del soggetto.

Art. 14

Integrazione del “minimo vitale” in via straordinaria

1. Il contributo di integrazione del reddito al minimo vitale in via straordinaria può essere erogato a singoli o nuclei familiari che versano in condizioni socio-economiche disagiate suscettibili di cambiamento nel breve-medio periodo, previa valutazione tecnica dell'Ufficio Servizi Sociali.
2. Il contributo economico una tantum può essere erogato per far fronte ad esigenze straordinarie determinate da situazioni urgenti e/o particolarmente gravi. In questo caso il minimo vitale serve solamente quale metro teorico di orientamento per la quantificazione del contributo da erogare.
3. Il contributo economico una tantum può essere erogato anche per far fronte alle spese per l'acquisto di farmaci generici, secondo prescrizione medica che dovrà indicare il consumo temporale di ogni singolo farmaco prescritto.
4. L'accesso al contributo è vincolato ad una procedura che comporta l'assunzione del caso da parte dell'Assistente Sociale, sulla base di un progetto globale che prevede il ricorso a tutti gli interventi possibili.

5. Nel caso di soggetti in età lavorativa e in piena capacità di svolgere un'occupazione, l'erogazione del contributo è vincolata alla sottoscrizione e adesione di PAI (Progetto Assistenziale Individualizzato) finalizzato a favorire l'autodeterminazione del soggetto.

Art. 15

Assistenza in casi particolari

1. In caso di utenti in particolare e indifferibile situazione di bisogno, emarginazione ed urgenza, tale da impedire l'istruttoria ordinaria, l'Assistente Sociale può proporre motivatamente l'attivazione dell'intervento destinato al superamento della sola emergenza.

Art. 16

Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

1. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 C.C. sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un coinvolgimento nel progetto assistenziale in favore dell'assistito, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico/assistenziale avanzate dal richiedente.
2. Unicamente in presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta, non si darà riferimento ai parenti in linea collaterale.
3. Quando i parenti tenuti agli alimenti risultano economicamente incapaci di ottemperare all'obbligo, il Comune di Tribano potrà attivarsi, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.
4. Il Comune di Tribano si riserva nei confronti dei parenti, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato nel momento di primo intervento e fino alla decisione del Giudice, o dell'assunzione dell'impegno da parte dei parenti.

Art. 17

Verifica ed eventuale interruzione dell'intervento assistenziale

1. L'Assistente Sociale procede con regolarità alla verifica e alla sussistenza dei requisiti per l'accesso ai benefici economici.
2. Le persone e i nuclei familiari beneficiari degli interventi disciplinati dal presente Regolamento, sono tenuti a comunicare qualsiasi variazione reddituale e patrimoniale, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza del beneficio economico.
3. Qualora, anche ad avvenuta erogazione di un contributo economico a qualsiasi titolo attribuito al beneficiario, vengano accertati con qualunque modalità, dall'Assistente Sociale, o ad esso riferiti da parte di qualunque Ufficio preposto a tale funzione, redditi o patrimoni in capo all'assistito o ai parenti obbligati non dichiarati, verrà sospesa l'erogazione del contributo con comunicazione motivata ed immediata della medesima al percipiente e all'Ufficio Ragioneria dell'Ente.
4. E' fatta salva l'azione di rivalsa da parte del Comune di Tribano per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data di interruzione della prestazione.

Art. 18

Ricorsi

1. In caso di mancata concessione del beneficio richiesto l'interessato ha diritto di presentare richiesta di riesame al Responsabile dei Servizi Sociali, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del diniego (raccomandata A.R.).

2. L'istanza di ricorso verrà presa in esame se verrà riscontrata la presenza di nuovi elementi oggettivi di valutazione.

CAPO III

PRESTAZIONI ECONOMICHE INTEGRATIVE DI RETTE PER I SERVIZI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI

Art. 19

Oggetto e finalità

1. Per prestazione economica integrativa di retta si intende un intervento economico a copertura parziale o totale della retta di accoglienza di strutture residenziali o di frequenza di strutture semiresidenziali a carattere socio-assistenziale ovvero socio-sanitario per anziani convenzionate con l'Azienda ULSS territorialmente competente, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica degli utenti.
2. La prestazione economica integrativa della retta per l'inserimento in strutture residenziali e semi-residenziali è finalizzata a garantire un adeguato percorso di accoglienza, supporto e cura alle persone.
3. L'inserimento deve avvenire in coerenza con la normativa regionale di riferimento, nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e libertà di scelta.

Art. 20

Ambito di intervento

1. L'intervento economico integrativo da parte del Comune di Tribano viene concesso qualora la situazione economica del richiedente e del relativo nucleo familiare non consenta la copertura integrale della retta alberghiera applicata dalla struttura residenziale presso la quale la persona è accolta.
2. L'Assistente Sociale verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di rete, con particolare riferimento ai servizi di assistenza domiciliare, assistenza domiciliare integrata, frequenza ai centri diurni.

Art. 21

Tipologia delle prestazioni economiche

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali agevolate sia tenuto a compartecipare al costo delle stesse secondo criteri di equità sociale, di differenziazione nelle graduatorie del bisogno ed in relazione alla situazione economica dello stesso e del relativo nucleo familiare.
2. Per prestazione economica integrativa della retta dei servizi residenziali a ciclo continuativo si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta alberghiera dovuta per l'inserimento, anche a carattere temporaneo, in strutture residenziali di cui alla normativa regionale di riferimento, assegnato al beneficiario come contributo alla persona e liquidato direttamente alla struttura ospitante. Il contributo viene calcolato nella misura della differenza tra il valore della retta alberghiera, applicata dalla struttura ospitante, e la quota sostenibile dall'utente, con tutte le sue risorse di reddito e di patrimonio, e dal relativo nucleo familiare.
3. Per prestazione economica integrativa della retta per l'accesso ai servizi semi-residenziali (centri diurni) si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta alberghiera dovuta per la frequenza ai centri diurni per persone anziane non autosufficienti o

per persone con disabilità, di cui alla normativa regionale di riferimento, assegnato all'utente come contributo alla persona e liquidato direttamente all'ente gestore, nella misura della differenza tra il valore della retta alberghiera e la quota sostenibile dell'utente e dal relativo nucleo familiare.

Art. 22

Destinatari

1. I destinatari sono i cittadini che al momento del ricovero in struttura risultano residenti presso il Comune di Tribano, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della Legge n. 328/2000 e dell'art. 13 bis della L.R. n. 5/199 e s.m.i., e per i quali si rilevano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) Anziani ultra sessantacinquenni o adulti con disabilità, in condizioni di documentata non autosufficienza o che, parzialmente autosufficienti, vivono soli, ovvero la cui condizione sociale o socio-abitativa non permette la prosecuzione della permanenza a domicilio.
 - b) Valutazione da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD) che individua l'inserimento in una struttura protetta come il migliore progetto assistenziale possibile per rispondere alle esigenze di cura della persona;
 - c) Autorizzazione all'accesso alla struttura da parte dell'UMVD e rilascio dell'impegnativa di residenzialità da parte dell'Azienda ULSS di competenza;
 - d) L'utilizzo di tutte le risorse economiche (pensioni, indennità, e ogni altra provvidenza economica a qualsiasi titolo percepita) e patrimoniali personali risulta insufficiente alla copertura del costo della retta, anche tenuto conto della partecipazione dei parenti civilmente obbligati.
2. Per i soggetti in possesso dei requisiti di accesso sopra indicati il Comune di Tribano, nei limiti delle disponibilità di bilancio, assicura un intervento economico integrativo finalizzato al pagamento integrale o parziale della retta alberghiera a titolo di contributo della persona.

Art. 23

Cause di esclusione

1. Costituiscono motivo di esclusione dall'assunzione dell'integrazione della retta di inserimento:
 - a) La titolarità di risorse economiche (pensioni, indennità, risparmi e/o altre provvidenze economiche a qualsiasi titolo percepite) sufficienti al pagamento della retta e della quota spese personali;
 - b) L'esistenza di persone tenute agli alimenti (ex art. 433 C.C.) in grado di garantire l'integrazione della retta;

Art. 24

Presentazione dell'istanza di integrazione

1. Il procedimento di assunzione dell'integrazione della retta ha inizio con la presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato, dal tutore/curatore/amministratore di sostegno o da un familiare di riferimento, presso l'Assistente Sociale del Comune di Tribano.
2. Il procedimento può essere avviato anche d'ufficio, nel caso di urgenza o in attesa di nomina di un Amministratore di Sostegno.
3. L'istanza deve essere corredata da:
 - Verbale dell'UVMD;
 - ISEE dell'interessato, in corso di validità;
 - Dichiarazione sostitutiva (rilasciata dall'interessato o dai soggetti di cui al comma 1) o documentazione attestante la situazione economica dell'interessato e del suo nucleo familiare, relativa all'anno in cui viene presentata la richiesta;

- Dichiarazione (rilasciata dall'interessato o dai soggetti indicati al comma 1) dell'esistenza ed eventuale indicazione di donatari e/o dei soggetti civilmente obbligati (elencati nell'art. 433 del c.c.) oppure della loro assenza;
 - Dichiarazione di impegno a utilizzare per l'integrazione retta dell'assistito le somme di cui questi divenga successivamente titolare a qualsiasi titolo (emolumenti, indennità di accompagnamento, pensioni e/o assegno di invalidità, rendite vitalizie, rendite, eredità ivi comprese quelle di guerra, rendite INAIL, etc.) e/o percepisca i relativi arretrati, ovvero a versare tali somme a titolo di rimborso per quanto anticipato dal Comune di Tribano per il pagamento della retta di inserimento nella struttura, nel limite in cui dette risorse aggiuntive lo consentano;
 - Ogni altro documento ritenuto necessario e/o utile a stabilire le reali condizioni socio-economiche del nucleo familiare dell'interessato e dei parenti civilmente obbligati e/o documentazione concernente l'eventuale applicazione degli istituti di tutela, curatela o amministrazione di sostegno.
4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma precedente comporta rigetto dell'istanza.

Art. 25

Procedura e decorrenza

1. L'Assistente Sociale provvede, entro 30 giorni dalla data della domanda, ad effettuare l'indagine socio-familiare ed economica, che presuppone l'effettuazione dei colloqui e delle visite ritenute necessari, estesa ai soggetti tenuti agli alimenti in base all'art. 433 e 438 del c.c., nonché a verificare la completezza della documentazione presentata.
2. Nel caso in cui la domanda non sia completa, l'Assistente Sociale procede alla richiesta scritta di integrazione della documentazione, sospendendo i termini del procedimento, tenuto conto di quanto previsto dalla L. n. 241/1990.
3. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda viene adottato il provvedimento di assegnazione dell'intervento economico integrativo o il provvedimento motivato di diniego.
4. Qualora, a istruttoria completata, si riscontri che non vi sono o sono carenti, i presupposti per l'intervento economico, il Comune di Tribano avvia adeguate azioni di recupero/rivalsa e, in ogni caso, le procedure per l'applicazione delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia previste dal Codice Civile.
5. In ogni caso, qualsiasi beneficio, anche anticipato per ragioni di urgenza, necessita di una dichiarazione da parte dell'interessato, o di chi legalmente lo rappresenta, con la quale si impegna alla restituzione di ogni vantaggio economico, qualora non vi siano, o vengano a cessare, i requisiti necessari.

Art. 26

Entità della prestazione economica integrativa

1. L'entità della prestazione economica viene calcolata in base alla retta alberghiera applicata dalla struttura ospitante, detratte le risorse economiche, di reddito e di patrimonio mobiliare ed immobiliare, del beneficiario e la capacità contributiva dei familiari tenuti alla compartecipazione.
2. Le risorse economiche del beneficiario comprendono:
 - a) Le risorse di reddito o emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, al netto delle imposte (pensioni, rendite, ecc.), ivi compresa l'indennità di accompagnamento. Verrà applicata una detrazione forfettaria per le piccole spese personali, calcolata su tredici mensilità, in misura pari al 25% del trattamento minimo di pensione INPS per i lavoratori dipendenti, in linea con le disposizioni di cui all'art. 6 della L.R. 30/2009;

- b) Il proprio patrimonio mobiliare, secondo le percentuali di possesso, come risultante dalla DSU presentata.
3. L'entità della prestazione economica integrativa comunale, nonché la capacità di compartecipazione del beneficiario e dei familiari viene calcolata pro-die in base alla retta alberghiera di riferimento su base giornaliera.
 4. L'importo della prestazione economica da corrispondere è stabilito, con determinazione del Responsabile di Servizio, in misura pari alla differenza tra la retta alberghiera applicata dalla struttura ospitante, e la quota complessivamente sostenibile da parte dell'utente e dai suoi familiari.

Art. 27

Revisione annuale della prestazione economica

1. Il beneficiario o chi ne esercita la tutela legale o il familiare di riferimento, si impegnano a produrre all'Assistente Sociale, entro il 28 febbraio di ogni anno, o altra diversa data indicata in apposita comunicazione, la certificazione ISEE aggiornata e la dichiarazione sostitutiva sulla capacità reddituale.
2. In base a tale documentazione il Comune di Tribano provvede alla revisione annuale e alla conseguente determinazione della prestazione economica integrativa con decorrenza indicata dal relativo provvedimento amministrativo.
3. In caso di mancata o incompleta presentazione della documentazione di cui al comma 1, il Comune di Tribano può interrompere l'erogazione della prestazione economica e ripristinarla solo con decorrenza dalla data in cui lo stesso sarà nuovamente ricalcolato a seguito della presentazione della domanda necessaria.
4. Nel caso fossero rilevate modifiche sostanziali al patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'utente, rispetto a quanto dichiarato nell'anno precedente, il Comune di Tribano potrà richiedere documentazione giustificativa in merito alle modifiche intervenute.

Art. 28

Revisione straordinaria della prestazione economica

1. Nel caso in cui il beneficiario, durante il periodo di inserimento in struttura o frequenza al centro diurno, percepisca redditi/indennità o ulteriori risorse non dichiarate in sede di domanda o di revisione annuale, o comunque sia variata la condizione economica, il beneficiario stesso o il tutore/curatore/amministratore di sostegno o familiare di riferimento, è tenuto a darne comunicazione all'Assistente Sociale, entro un mese dal verificarsi dell'effettiva variazione economica.
2. Tale comunicazione potrà comportare una revisione della prestazione economica a carico del Comune di Tribano, che avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto modificativo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

Verifiche e controlli

Il Comune di Tribano effettua controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini della richiesta di intervento economico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 30

Azioni di rivalsa e sanzioni per contributi percepiti indebitamente

Nel caso di mancata coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, il Comune di Tribano contatterà il beneficiario dell'intervento economico per i relativi chiarimenti e/o per ottenere idonea documentazione atta a dimostrare la veridicità dei dati forniti.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o persista l'incompletezza della stessa, il Comune di Tribano provvederà a dichiarare la decadenza dal beneficio, con effetti a decorrere dalla data della sua attribuzione. Provvederà, altresì, al recupero degli arretrati, oltre agli interessi di legge, maggiorati delle eventuali altre spese.

Il Comune di Tribano, nei casi di dichiarazioni che possono presentare i caratteri di uno degli illeciti richiamati dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, denuncerà il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Art. 31

Trattamento dei dati

1. I dati personali forniti dall'utenza o altresì acquisiti nell'espletamento dei procedimenti disciplinati dal presente Regolamento, sono coperti da segreto d'ufficio e trattati in conformità alla normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali (Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei Dati 2016/679/UE e D.Lgs n. 196 del 2003 così modificato dal D.Lgs n. 101 del 2018).

2. Nell'ambito di richieste di prestazioni sociali per la cui concessione siano necessari accertamenti specifici, il Comune di Tribano non è tenuto a chiedere il consenso al trattamento dei dati all'interessato, dal momento che l'Ente agisce per le finalità istituzionali di rilevante interesse pubblico quale è l'assistenza generica completa dei soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico e familiare.

3. Al fine della pubblicazione, ai sensi del Decreto Legislativo n.33/2013, nell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica a persone fisiche, gli atti riporteranno il numero dell'atto e relativo protocollo per garantire la trasparenza.

4. Nello svolgimento dell'attività di Servizio Sociale professionale che preveda la collaborazione con altri servizi pubblici specialistici per la corretta presa in carico e gestione, l'Assistente Sociale non necessita del consenso del trattamento dei propri dati da parte dell'utente o di chi su di lui esercita la tutela per finalità di interesse pubblico nell'esercizio di pubblici poteri e in conformità con l'art. 50 del Codice di Amministrazione Digitale.

Art. 32

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore 15 (quindici) giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Con l'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è abrogata ogni altra disposizione contenuta nel precedente Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 30.09.1996.

Il presente Regolamento si applica alle domande presentate dopo l'entrata in vigore dello stesso e per i soggetti già beneficiari di prestazione economica a carico del Comune di Tribano, in sede di revisione annuale nell'anno successivo all'entrata in vigore.

Entro 120 giorni dall'approvazione del presente Regolamento dovrà essere approvata l'apposita modulistica per l'accesso ai contributi, che verrà inserita nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Tribano, nonché predisposto il nuovo Regolamento per il Servizio di Assistenza Domiciliare.